


1805



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

1B, 890

(DIM 32)

πρ. ΛΑΝ 9

2^α α. 3



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

REGOLAMENTO

DELLA MARINA

DELLA

REPUBBLICA IONICA

CON LA TARIFFA DEI DIRITTI DA PERCEPirsi

DAI CONSOLI, VICE-CONSOLI, ED AGENTI,

DELLA REPUBBLICA.



in Corfù, nella Stamperia Nazionale 1805.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

REGOLAMENTO

DELLA BIBLIOTECA

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

CON LA TARANTE DEL DITTO DI TIRACCHIA

DEL CONSIGLIO PER CONSERVARE IL LIBRO

DELLA REPUBBLICA



La Commissione Nazionale 1867



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ

A L S E N A T O ³

LA COMMISSIONE DI AMINISTRAZIONE GENERALE

Li 14. Aprile 1803.

LA Navigazione propagatrice benefica del Commercio e fonte perenne delle ricchezze di ogni Nazione, di ogni Stato, è stata sempre, ed è oggidì con più cura, con più gelosia e rivalità, riguardata, tutelata, e protetta da tutte le Potenze, che hanno i mezzi di poterla coltivare.

E' col soccorso della Navigazione, e del Commercio che piccoli, e poveri stati divennero opulenti, e floridi, dei grandi si resero sempre più doviziosi, e potenti.

S'egli è incontrastabile, che questo ramo prezioso dell'umana industria, è il principal nerbo, e sostegno di ogni Potenza, impegnar deve le cure più sublimi del Federativo Consesso a promoverlo ed animarlo con tutta l'energia e fervore a lustro, decoro, e ingrandimento della nascente nostra Repubblica.

Le Isole nostre fortunatamente strappate dall'avvilimento, e dall'oscurità in cui giacevano per tanti secoli, e in libera indipendente Repubblica costituite per Magnanimo, e Clementissimo dono Sovrano, trovansi nella situazione più invidiabile di aprirsi una via assai ampia alla prosperità permanente e durevole.

L'otterranno se sapran profittare dell'Augusta Imperial Protezione, dei speziosi privilegj che godono negli stati Ottomani, e di quella libertà di Commercio nel Mar-Nero, tanto vagheggiata da tutte le Nazioni Europee, e graziosamente accordata al Vessillo della Settinsulare Repubblica.

Non fu sacrificio che incontrato non abbia, l'estinta Repubblica Veneta, per assicurare la sua Bandiera dalle rappsaglie dei Cantoni della Barbaria.

Pro-



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

Profusero, e profondono tesori per l'oggetto medesimo la Spagna, l'America, l'Olanda, la Svezia, e la Danimarca, e niente meno ne verserebbero quelle Potenze dell'Italia e del Nord, che trovansi oggidì in guerra coi Cantoni stessi.


La sola Repubblica nostra senza travagli e sagri fizj, mercè l'Alta Protezione della Sublime Porta, vede scorrere in tutti Mari il proprio Vessillo rispettato, ed illeso dai medesimi Barbareschi.

Ben più fortunato chiamarsi potrebbe lo Stato se con questo singolarissimo favore progredisse alla vera meta la Nazional Navigazione.

In breve la si vedrebbe aumentata, e viemaggiormente accreditata dovunque; quindi ricchezze considerevoli darebbero vita, e vigore non meno al privato, che al Pubblico Patrimonio.

Bene così grande, così prezioso, a cui solo il Genio Benefico di Possenti Sovrani poteva chiamarci, è fatalmente minacciato da gravi pericoli, contro i quali accorrer deve la provvidenza del Governo con robusti e salutari presidj.

La Commissione occupatasi con quella serietà e ponderazione, che esige la natura di un oggetto così imperioso, e decisivo per la prosperità dello Stato, crede che si possa correggere ogni inconveniente, ed impedire anche in avvenire l'additato gravissimo pericolo, colle providenze, che propone alle superiori Sanzioni del Consesso nel seguente Progetto di Decreto, in risserva di assoggettare in seguito i proprj pensamenti al Senato, anche intorno ai Consoli, e i loro doveri ed emolumenti per le opportune Deliberazioni.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

5
Addi 27. Aprile 1803. in Senato:

Il Senato udito il rapporto della Commission Senatoria di Amministrazione Generale, Decreta

I. Non potrà nessun Capitano di Bastimento ottenere la Regia Patente per navigare colla Bandiera della Repubblica senza che abbia i requisiti seguenti.

1.

I. Che sia nativo e domiciliato nello Stato della Repubblica, od anche straniero, che avesse l'incolato di anni dieci continui colla propria famiglia nello Stato.

II. Che sia di ottimo costume e onesta condotta.

III. Che il Bastimento sia tutto di assoluta proprietà del Capitano, o di altro, o altri Nazionali delle Sette Isole.

IV. Che il Capitano offerisca idonea Mallevadoria per la summa di Tallari mille duecento a garanzia dell'onesta e leale sua navigazione.

V. Che faccia constar con Perizia legale la portata del Naviglio a pubblico lume, e norma dell'esazione dell'annuo Regio diritto, che sarà infra fissato.

2.

Decaderà da ogni diritto e privilegio di Nazionalità, l'incola, che abbandonasse colla propria famiglia durante un'anno, il Suolo della Repubblica.

3.

Avuti tutti i suindicati requisiti, i quali non saranno considerati legalie validi senza l'osservanza delle forme e metodi, che verranno infradichiarati, e riconosciuta quindi la loro legalità dalla Commission di Amministrazione Generale, farà ella il suo rapporto al pien Senato, e dietro alla Decretazione del Consesso si rilasceranno al supplicante Capitano le regie patenti per lo periodo di anni tre.



4.
ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΕΟΥΡΙΟΥ

4.

Unitamente alle patenti riceverà il Capitano dalla Segretaria di Stato, il Firmano della Sublime Porta, che dovrà servire per la sicurezza della sua Navigazione.

5.

A quest'oggetto si scriverà immediatamente all' Inviato nostro in Costantinopoli, affinchè ottenga dalla Sublime Porta venti Firmani, e li spedisca colla maggior possibile sollecitudine al Governo Generale, provvedendo all'esigenza anche in seguito, sicchè non venghi mai a mancare un discreto numero di tali indispensabili documenti per evitare ogn' inconveniente.

6.

Siccome però attualmente non è provveduto il Governo di detti Firmani, così per non arrenare la navigazione, e angustiare que' Capitani che venissero a prender le Regie Patenti entro il periodo di mesi due dal giorno d'oggi, prima del qual tempo non è possibile di averli da Costantinopoli, si rilascerà a' Capitani stessi il solito Dispaccio per l' Inviato predetto, onde ottenga loro i rispettivi Firmani.

Spirato esso termine non saranno accordabili a chi si sia simili Dispaccj per evitare disordini e pericoli per viaggio.

7.

Il Capitano che vorrà munirsi della Regia Patente dovrà prodursi al tribunal di Commercio e Navigazione di quell'isola, cui appartenesse per nascita, o fermo domicilio di sua famiglia, per offerire valide prove della sua probità, della proprietà sua, e de' socj, già Nazionali; se ne avesse, sopra il Bastimento, come per l' articolo primo, ed esibir pure la prescritta mallevadoria di Tallari mille duecento.

Il tribunale sudetto trovati che avrà in forma ed inneceppibili gli esibiti documenti, e idonea la mallevadoria nel suo officio prestata, gli accompagnerà al Governo Locale, il quale sarà in dovere di tosto scortar il tutto, assieme col Capitano, all' Amministrazione

Ge-



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΕΟΥΠΟΥ

7
Generale, aggiungendovi il suo sentimento motivato sulla validità, o invalidità de' requisiti stessi.

In quelle Isole dove non fosse stabilito tribunal di Commercio e Navigazione, supplirà alle incombenze attribuitegli dal presente Articolo, il Governo Locale.

8.

Il Tribunale, o Governo rispettivo predetti saranno responsabili di ogni difetto, che venisse in seguito scoperto sui requisiti da essi loro approvati per validi, e in cui incorressero per commissione, od omissione.

9.

Non saranno accolte dalle suindicate autorità le istanze de' Capitani, se non saranno sotto la propria vista i Bastimenti, per far seguire la Perizia de' medesimi, voluta dal' articolo primo.

10.

Questa perizia si farà da un corpo di 5. individui destinandi dal Governo Locale.

Tre di essi, cioè un Proto di bastimenti e due Capitani de' più accreditati e di esperienza, esamineranno e riconosceranno, se il Naviglio sia capace alla navigazione, e provveduto dell' occorrente servizio, indi uniti al Capitano del Porto, faranno alla presenza di un membro del Tribunale di Commercio e Navigazione la più esatta misurazione del Naviglio stesso, servendosi del Passetto Veneto, per riconoscere la giusta sua portata in tante migliaja grosse Venete.

A tal oggetto dichiariranno nella fede, che dovranno rilasciare in scritto la lunghezza del Bastimento dalla Croce sino all' Asta di Prova, la sua larghezza in corridore, che corrisponde dal sito della piana Maestra nella maggiorità da madier a madier, e la sua profondità direttamente dal puntale della boccaporta sotto la piana sino al di sopra della latta o sbajo della stiva in linea retta, e al di sopra della latta della stiva o sbajo in linea retta alla latta della Coperta.

11.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Per lo Regio diritto corrisponderà cadaun Capitano annualmente alla Cassa Nazionale, Talleri trè anticipati per ogni venti migliaja di portata del suo bastimento; e nella Ducale che se gli rilascerà si esprimerà la portata in Tonnellate Joniche, calcolata cadauna di esse col ragguaglio di migliaja due.

Ottenuta che avrà il Capitano la Regia patente dal Senato, e il suo Firmano, sarà munito dal Tribunal di Commercio e Navigazione, cui appartiene del solito ruolo dell'equipaggio, che dovrà essere composto da due terzi almeno di Nazionali Isolani, coll'indicazione del rispettivo loro nome, cognome, padre, patria, grado, statura, età e pelo; dando espresso dovere al Tribunale medesimo di prontamente spedire alla Commission Generale copia autentica del ruolo stesso a lume e riscontro permanente del Generale Governo.

Il Tribunale sudetto, e in quell'Isola che non v' esistesse, il Governo locale prima di rilasciar il ruolo al Capitano, che avesse ottenute le Regie Patenti, passerà in rassegna gl'individui dell'equipaggio del Bastimento per verificare col fatto l'esistenza reale e la Nazionalità degl'individui stessi col confronto della nota che gli sarà presentata in prevenzione dal Capitano, onde non vi sia luogo ad arbitrij o inganni.

Fatta tale operazione e trovato a dovere il numero e qualità dell'equipaggio, il Tribunale, o Governo Locale rilascerà il ruolo suindicato, in cui si descriveran le condizioni colle quali gl'individui dell'equipaggio assumono il servizio del Bastimento; cioè se a salario mensuale; e in qual misura per cadauno, ovvero a porzione, e in qual quantità, sull'utilità de' Noleggi, aggiungendo l'indicazione della totalità delle porzioni stabilite sul Bastimento tra il Capitano e il suo equipaggio, sicchè ne rimanga permanente il riscontro al caso di controversie trà di loro.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΘΥΠΙΟΥ

15. Non sarà rilasciata Patente Regia a nessun Nazionale Settinsulare, Capitano di qualunque Bastimento su cui avesse qualsisia porzion d'interesse e proprietà Suddito Estero di ogni Nazione.

16. Non si rilascerà la Regia Patente che per Bastimenti della portata di migliaja ottanta, e in su.

17. Tutti i Navigli di capacità inferiore alle migliaja ottanta, e le Barche grosse, e bracciere, dovranno esser munite dal Governo Generale del solito Passavanti, che abiliti i rispettivi Carabochiri e Patroni a portar la Bandiera Republicana e navigar dalle acque di Cerigo fino ai Mari e Porti di Venezia. La loro durata non sarà maggiore di un'anno.

18.

Anche i Passavanti non saranno rilasciati ai rispettivi Carabochiri e Patroni dei Navigli sudetti, se non constando da legali documenti la loro Nazionalita', e buoni costumi, e previa cauzione idonea di Tallari duecento per l'onesta navigazione, e condotta della persona garantita. La mallevadoria sarà riconosciuta per idonea dal competente Tribunal di Commercio e Navigazione dell'Isola dove soggiorna il Garante.

19.

Non potrà, nè dovrà l'Inviato nostro in Costantinopoli rilasciar d'ora innanzi, Passavanti a chi si sia nazionale, eccettocche ne'soli due casi, che il Capitano volesse ripatriare col suo Bastimento, o che fosse impegnato a far qualche carico in mar nero, per aver poi a ridursi al suo ritorno direttamente nell'Isola sua patria, onde munirsi della Regia Patente coll'osservanza delle premesse regole.

Perchè non sia quindi fatto abuso dei Passavanti in detti due casi concessi, e del Firmano relativo, sarà espresso in essi il pe-

B **rio**



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΠΟΥ

riodo della loro durata che si circonscriverà a quel solo viaggio e a soli quattro mesi e niente più.

20. Ai Consoli poi, Vice-Consoli e Agenti nostri resta vietato in risoluto modo di concedere a chi si sia, sotto qualunque pretesto, o colore Passavanti, o altra autorizzazione per cuoprir bastimenti colla Republicana bandiera, sotto pena, in caso di trasgressione, di essere dimessi dal loro carico e severamente puniti.

21. Sarà eccitato il zelo dell' Inviato nostro in Costantinopoli a far giungere sollecitamente al Senato un catalogo esatto de' nomi, cognomi e patria de' Capitanj a' quali avesse fin' ora rilasciati de' passavanti, coll' indicazione della loro epoca e durata, de' nomi de' bastimenti, della loro direzione, e dell' appartenenza della proprietà su di essi.

22. L' articolo precedente sarà comune anche ai Consoli, Vice-Consoli, e Agenti nostri ovunque residenti, a' quali s' ingiunge il medesimo dovere, e mancando qualunque di essi al precetto incorrerà a quelle pene che al Senato sembrassero opportune e adattate alla trasgressione.

23. A tutti i Capitani muniti di Passavanti e della Bandiera Republicana, da qualunque figura e autorità rilasciati, qualor fosse scorso il periodo della loro durata, dichiarato in tali documenti, sarà interdetta la continuazione della loro Navigazione con detto Vessillo, e ritirato a' medesimi tanto il Passavanti, come il Firmano dall' esatezza de' Consoli nostri, nella di cui residenza ne capitassero per avventura, sicchè non progredisca ulteriormente, intollerabile abuso troppo pericoloso per ogni riguardo.

24. Dal necessario rigore del precedente articolo saranno eccettuati quei Capitani che fossero incamminati coi loro Navigli a ripatriare.

25.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

25.

Il tribunal di Commercio e Navigazione delle rispettive Isole, e dove non ne fosse instituito, il Governo Locale, avra' dovere di prontamente invitare con pubblico solenne stridore ed affisso tutti i proprietarj e parcinevoli de' Bastimenti della propria Isola, che sono coperti attualmente da Vessillo Republicano, ed in mancanza loro i rispettivi Agenti o Procuratori, a dare in nota entro il periodo di mesi due i Navigli di ciascuno coll' indicazione documentata della qualita', fabbrica, portata, valore, e nome de' medesimi, non che del nome del Capitano.


26.

Avute che avra' tali nozioni l'incombenzato Tribunale, sasa' suo dovere di esaminare i fondamenti che gl' venissero prodotti in prova, e d'informare con ogni dettaglio del risultato de' suoi esami per mezzo del rispettivo Governo Locale la Commission di Amministrazione Generale, onde riconosciuto essenziale difetto nei requisiti, possa il Senato sospendere e richiamare quella, o quelle Ducali, che fossero abusivamente e con inganno ottenute.

27.

Per l'effetto così provido e utile contemplato dal precedente articolo, il Governo Generale inoltrera' ai Governi particolari dell' Isole il catalogo delle Ducali che fossero rilasciate, fino al momento della Sanzione delle presenti discipline, specificando in esso la data, e numero delle Ducali medesime, i documenti su i quali furono concesse, le qualita', portata, e nome rispettivamente de' Bastimenti, come pure il nome di cadaun Capitano, Proprietario, e mallevadore, onde con queste traccie possano detti Governi e Tribunali di commercio confrontare e riconoscere i Bastimenti, che realmente appartengono ai veri nazionali, da quei che sebben in apparenza compariscano tali, non lo sono però in fatto, rassegnando le risultanze delle loro zelanti applicazioni all' Amministrazione generale per le analoghe providenze.

28.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

Ricevuto che avrà il Senato i cataloghi de' Passavanti rilasciati dall' Inviato nostro in Costantinopoli, e dai Consoli, come per gli articoli XIX, e XX, si spediranno pur essi in copia autentica a tutti i governi dell' Isole, affinchè di concerto coi Locali Tribunali di Commercio e Navigazione, riconoscano la Nazionalità de' Capitani muniti di Passavanti, e l'esistenza o non esistenza dei Bastimenti da essi diretti, onde sulla base delle informazioni, che deriveranno da detti Tribunali e Governi, possa il Senato, illuminato, estirpare colle opportune robuste disposizioni il grave invalso disordine dipendente dall' abuso che fanno taluni di viaggiare colla scorta del Firmano della Porta anche a periodo di Passavanti spirato.

Per l'osservanza scrupolosa dei doveri ingiunti ai Tribunali di Commercio e Governi rispettivi dell' Isole, giusto gl' artic. XXVI, XXVII, XXVIII, s' intenderanno sotto la medesima responsabilità dall' art. VIII.

All' arrivo di qualunque Naviglio Nazionale coperto colla Bandiera della Repubblica, in ognuna delle Federate Isole, dovrà il Magistrato alla Sanità farne l'immediata partecipazione al tribunale di Commercio, e Navigazione Locale, acciò abbia questo a riconoscere sul fatto a chi appartenga la proprietà del Naviglio, nonchè il documento in vigor di cui inalbora la Bandiera Repubblicana, il numero, data, e periodo di esso documento, il nome del Capitano, e Proprietarij per aver poscia a rimettere con ogni sollecitudine tutti questi lumi assieme colla copia del ruolo dell' equipaggio all' Amministrazione generale, per ogni opportuna deliberazione del Senato.

Nessun nazionale potrà fare acquisto o fabbrica di bastimento in Stati Esteri, senza che sia munito di un Passavanti dal

Se-



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

Senato per la condotta del naviglio alla propria Patria, onde poi ottener colle regole prescritte la regia Patente.

32.

Non saranno rilasciati questi Passavanti a chi si sia se non produrrà documenti legali del Tribunal di Commercio, e Navigazione, e del Governo dell' Isola, cui appartiene, da' quali consti la probità e onestà sua, i mezzi proprj, e la summa di danaro, che potrebbe impiegare per far l'acquisto, o costruzione del bastimento, ed in fine la nazionalità pure de' suoi socj, se ne avesse.

33.

Se alcun Nazionale ardisce di presentarsi in qualunque delle Isole con Bastimento coperto colla Bandiera della Repubblica, acquistato o fabbricato in Estero Stato, contro le prescrizioni dei due articoli precedenti, o con simulati contratti, sarà soggetto alla perdita del Bastimento, che andrà al fisco e venduto per essere disposti i tre quarti del suo ritratto a beneficio della Cassa Pubblica, e l'altro quarto a vantaggio del denunziante, oltre di che subirà il Capitano trasgressore la prigionia di tre anni e la privazion in vita del diritto di ottener spedizioni dal Governo.

34.

Sarà dovere preciso ed immancabile di ogni Capitano Nazionale al suo accesso col proprio naviglio, in qualunque estera piazza, ed in qualunque delle Isole nostre, di presentare al rispettivo Console o Agente della Repubblica, ovvero al Magistrato alla Sanità la Regia Patente per fare sopra di essa una rimarca del giorno del suo arrivo, e del carico del suo naviglio, onde sia di perenne riscontro alle pubbliche considrazioni.

Per tale annotazione breve e precisa, il Capitano non sarà tenuto ad alcun pagamento verso i Consoli, o Magistrati.

35.

Accadendo la necessitá ai Capitani nostri di surrogare qualche marinaio o altro individuo del loro equipaggio per morte, fuga, o con-



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΠΟΥ

o congedo di alcuno, dovranno farne le necessarie partecipazioni all'ofizio del rispettivo Tribunale di Commercio e Navigazione, se fossero nell'Isole, o se in Esteri Stati, alla Cancellaria del Console o Agente della Repubblica, che si trovasse in quella Piazza, affinchè sieno scritte in ruolo dalle pubbliche figure stesse annotazioni opportune del nome, cognome, ed epoca, tanto del congedato, fuggito, o morto individuo, come del surrogato.

36.

Sarà quindi dovere de' Consoli nostri di tener un libro apposito nella cancellaria loro per registrarvi con esattezza i nomi degl' equipaggi de' rispettivi bastimenti repubblicani, che capitassero ne' porti di loro residenza, ed inscrivervi pure gl' accidenti tutti e cambj che ne' medesimi accadessero, aggiungendo inoltre il registro de' Passeggeri che si sbarcassero, o imbarcassero in detti Navigli coll' indicazioni dei nomi, cognomi, e della rispettiva loro provenienza e destinazione.

Di tutti essi registri spediranno una copia esatta e fedele al Senato da trimestre in trimestre a Pubblico lume, sotto le pene in caso di difetto, o negligenza, comminate nell' articolo XX.

37.

Avranno dovere inoltre i detti Consoli, e specialmente quelli di Napoli, Palermo, Messina, Livorno, Trieste, e Genova di tener altro registro esatto dei Bastimenti Repubblicani che approdassero ne' porti della rispettiva residenza, descrivendo con preciso dettaglio la qualita' e quantita' de' loro carichi, e i disbarchi che facessero di essi, per spedir al Senato da trè in trè mesi un estratto fedele di tale registro unitamente ad un' attestazione autentica e legale, che si faranno rilasciare dalle competenti autorita' del Paese, la quale esprima i generi ed effetti di qualunque sorte, sbarcati dai navigli Isolani, e la loro quantita' e qualita' a Pubblico lume.

Nell' accompagnar tali documenti informeranno pure il Senato del nome di cadaun Capitano di detti bastimenti della data della Regia Patente di cui fosse munito, e del suo numero, in pena come sopra, al caso di ommissione o di trascuraggine.

38.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΕΟΥΡΙΟΥ

38.

Contro ogni Capitano, che fosse accusato di trufferia, baratteria, od altra slealta commessa nel proprio bastimento in Gruppi, Mercì, e generi di ogni sorte, si procederà col maggior rigore, e venendo rilevata con prove legali la reità, sarà punito il colpevole colle più severe pene corporali afflittive, e di bando, adattate alla gravità della delinquenza a pubblico solenne e memorando esempio.

Il Bastimento poi, e la Casa e Beni del Capitano colpevole, come pure le Case e Beni dell' Equipaggio, che constasse di aver avuta complicità qualunque nel delitto enorme, saranno confiscati e venduti al pubblico incanto a risarcimento de' danneggiati.

39.

Non si potranno sottrarre dalla confiscazione sudetta le Case e Beni di detti Capitano ed Equipaggio per qualsisia ragione, nè meno per pagamento di debiti anziani al delitto, come ancora di ragioni dotali, che non fossero stati notificati secondo le leggi prima della Criminosità, e come viene qui sotto statuito.

40.

Per evitar quindi ogni maliziosa interpretazione, o collusione le mogli di que' Capitani, che navigano attualmente con Ducali Patenti della Repubblica, dovranno entro mesi due dal dì della pubblicazione della presente ordinanza in cadauna Isola, notificare e dare in nota nell'Ufficio competente Locale i proprj crediti Dotali.

41.

Se i Capitani stessi venissero a prender moglie in progresso di tempo, dovrà praticarsi l' indispensabile notifica sudetta entro il periodo di giorni otto dopo lo spozalizio, dichiarando nell'atto di notifica anche il giorno del verificato spozalizio, da essere constatato dalla Fede del Parroco.

42.

Le mogli poi di que' Nazionali, che non sono attualmente Capitani, ma lo divenissero in avvenire, dovranno effettuare la di sopra precettata notifica delle proprie doti prima, che i mariti si pre-

sen-



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

sentino per ottenere le Regie Patenti, le quali non saranno loro rilasciate se oltre agli altri richiesti requisiti non presenteranno anche documento legale comprovativo la verificata notifica delle Doti della moglie.

43.

Ogni notificazione posticipata ai periodi fissati ne' precedenti tre ultimi Articoli, sarà in ogni tempo considerata assolutamente invalida ed incapace ad esimere, e preservare i speciali beni del marito Capitano dall' alternativa espressa nell' Articolo Trentesimo-Nono.

44.

Liquidata che sia legalmente la colpa qualunque di un Capitano di Bastimento, il di lui Garante sarà immediatamente astretto realmente e personalmente al pagamento della garantita summa di Tallari mille-duecento, che serviranno a saziare ogni residuale interesse de' danneggiati, ovvero resteranno a beneficio della Cassa Nazionale.

45.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in tutte le Isole ad universale intelligenza, ed inoltrato poi circolarmente a tutti i Governi Locali e Tribunali di Commercio e Navigazione dello Stato, e a tutti i Ministri, Consoli, Vice-Consoli, e Agenti della Rnpublica, affinchè si prestino rispettivamente all' indiminuta scrupolosa osservanza, ed esecuzione delle providenze e discipline contenute e sancite.

(Spiridion Giorgio Teofochi Pres.

Il Segr. di Stato Conte Capodistria.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

Udito il Rapporto dell'Amministrazione Generale, e ponderate seriamente le zelanti succonsiderazioni nel geloso ed interessante ramo della Marina, il Senato Decreta.

1. Che per lo periodo di mesi sei da questo giorno non sia rilasciata Patente Regia a nessuno Nazionale Capitano di Naviglio recentemente acquistato, o costruito in Esteri Stati; con riserva di restringere o ampliare la presente provvidenza a misura che dalla Pubblica mente sarà riconosciuto in progresso opportuno, e conveniente al bene dello Stato.

2. Che per non portare indebiti ostacoli, e inceppamenti dannosi alla prosperità della Nazionale Navigazione, s'intendano esclusi dal divieto del precedente Articolo i Capitani, che aventi i requisiti voluti dall' adottate Leggi fossero proprietarj, o Direttori di Bastimenti ineccepibilmente Nazionali, cioè costruiti nello Stato, o acquistati da un' anno indietro almeno, i quali fossero stati finora coperti dall' Imperiale vessillo Mercantile Russo, o con Passavanti nostri. Queste due sole categorie di Navigli, e non altri godranno quindi l'esclusiva durante il prescritto Semestre; o quelli eziandio che divenissero a fare nuovi acquisti, o fabbriche previa la permission del Senato.


3. Che sia prevenuto prontamente l'Inviato nostro Estrordinario in Costantinopoli della presente deliberazione, e delle vere cause che la promossero, affinchè si presti l' esperimentato suo zelo e desterità presso la Sublime Porta, per impetrare dalla Sovrana Generosità le più efficaci misure, onde non abbia a soffrire molestia, o pericolo la tranquillità e sicurezza della nostra Navigazione, e del Republicano Vessillo dall' influenza de' Corsari Marochini.

4. Che sia comunicato il presente gravissimo argomento con apposito Uffizio a S. E. Plenipotenziario Conte e Cav. Mocenigo, ed interessato il benefico suo animo a cooperare col rispettabile, e validissimo suo appoggio alla tutela di un oggetto così imperioso, ed importante pel bene della Nazione, e per la prosperità della Repubblica.

(SPIRIDION GIORGIO TEOTOCHI Preside,

Per Copia Conforme

(Il Segr. di Stato Co: Capodistria:



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΛΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

T A R I F F A

SECONDO LA QUALE ESIGERANNO IN AVVENIRE

LA MISSIONE DELLA REPUBBLICA IONICA IN COSTANTINOPOLI,

ED I CONSOLI, E VICE-CONSOLI DELLA MEDESIMA NEL LEVANTE,
E NEI CANTONI DELLA BARBERIA, I DIRITTI CHE VENGONO
LORO ACCORDATI, COME SEGUE,

Per ogni Passavanti di Bastimento di qualsissia portata ;
che nei casi permessi dalla Legge , rilascia l' Inviato
Straordinario in Costantinopoli , Piastre quindici — P. 15.

Per lo Ruolo dell' Equipaggio , Piastre tre — P. 3.

Per ogni annotazione nel Ruolo a senso dell' Artico-
lo 14. del Regolamento di Marina parà dieci per cadaun nome Par. 10.

Per ogni rinovazione indispensabile di ruolo del equipaggio di
un Bastimento , Piastre tre — — — — — P. 3.

Per ogni dichiarazione nella Patente Repubblicana di sostituzione
di Capitano in caso di morte, infermità dell' attuale, od altri av-
venimenti , Piastre sei — — — — — P. 6.

Non si esigerà alcun pagamento per la presentazione della Pa-
tente e relativa annotazione , a norma dell' Articolo 24. del Rego-
lamento di Marina .

Per ancoraggio di una Nave a tre Alberi , esigeranno la Can-
celleria de le Repubblica in Costantinopoli ed i Consoli di Smir-
ne , e di Alessandria , Piastre venti — — — — — P. 20.

Per quei di due Alberi , Piastre sedeci — — — — — P. 16.

Per i rimanenti che non sorpassano la portata di Tonnellate
cinquanta , Piastre dieci — — — — — P. 10.

Per



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΘΥΡΙΟΥ

Per la Chiesa Greca di Staurodromi in Costantinopoli, da ogni Bastimento, Piastre cinque — — — — — P. 5.

Per i Giannizzeri dell' Inviato in Costantinopoli, da ogni Bastimento, Piastre quattro — — — — — P. 4.

Per lo Giannizzero de' Consoli Generali, Piastre due, Parà venti.

Per lo Dragomano dell' Inviato Straordinario, Piastre otto - P. 8.

Per quello di cadauno dei Consolati di Smirne, Salonichio, Alessandria, Scio, e Rodi, Piastre cinque — — — — — P. 5.

Per lo Dragomano degli altri Consolati Generali, Piastre trè — P. 3.

Per ancoraggio esigeranno i Consolati di Candia, e Salonichio da cadauna Nave a trè alberi, lorchè carica, o discarica, Piastre sedeci — — — — — P. 16.

E se non carica, nè discarica la metà.

Dai bastimenti di due alberi, quando caricano o discaricano, Piastre dodeci — — — — — P. 12.

E se non caricano nè discaricano la metà.

Dai Bastimenti che non portano più di Tonnellate cinquanta, se caricano, o discaricano, Piastre otto — — — — — P. 8.

E se non caricano nè discaricano la metà.

I rimanenti Consolati Generali del Levante, conseguiranno per ancoraggio da cadaun Bastimento di trè Alberi; lorchè carica, o discarica, Piastre dodeci — — — — — P. 12.

E se non carica, nè discarica, la metà.

Dai Bastimenti di due alberi, quando caricano, o discaricano, Piastre dieci — — — — — P. 10.

E se non caricano nè discaricano la metà.

Dai Bastimenti, che non sono di portata superiore alle Tonnellate cinquanta, caricando, o discaricando, Piastre otto — P. 8.

E se non caricano nè discaricano la metà.

I Vice-Consoli non esigeranno alcun Ancoraggio dai Bastimenti, che non caricano, nè discaricano merci, nei rispettivi Porti, e Scale.

Ove ne caricassero, o discaricassero, percepiranno l'Ancoraggio accordato di sopra ai Consoli Generali, nelle misure determinate, secondo la rispettiva portata del Bastimento. Per



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

Per l'annotazione occorrente ne' Passavanti, che rilascia il Governo Generale di autorizzazione a' nazionali di acquistare, o fabbricare Bastimento in Estero Stato, Piastre cinque — — — — P. 5.

Per tali acquisti, o per qualunque altra compra, o vendita di Bastimento, l'uno per cento sul suo giusto valore.

Per l'atto di tale compra, o vendita ossia stipulazione del Contratto, e sue Copie legalizzate al Cancelliere, Piastre dieci — P. 10.

Al Dragomano, Piastre cinque — — — — — P. 5.

Al Gianizzero, o Gianizzeri in tutto Piastre due — — — P. 2.

Per qualunque vendita di effetti ove si faccia coll'intervenzione od assistenza del Console, o vice Console, l'uno per cento sopra il netto loro ritratto.

Quando la vendita si pratica col mezzo d'Incanti dal Console, o Vice-Console, percepirà sul prodotto netto da ogni spesa degli effetti venduti il diritto del due per cento, da cui corrisponderà un mezzo per cento al Cancelliere, per tutta sua mercede.

Per appuntamento di prova di fortuna ossia Consolato, Piastre due.

Per la compilazione di ogni Consolato, o prova di fortuna, Piastre 8.

Per la Copia di detto Consolato, compresa la legalizzazione Piastre 4.

Per ogni Patente di Salute di Bastimento, diretto per la Cristianità, che sia superiore della portata di 50. Tonnellate, Piastre quattro - P. 4.

Ove sia inferiore di detta portata, Piastre due — — — — P. 2.

Per l'annotazione in detta Patente di ogni Passeggiere, Parà dieci.


Per ogni Passaporto di Nazionalità, Piastra una, Parà venti - P. 1. P. 20.

Lorchè il Passaporto riguardi qualche Marinaro diretto per Estero Stato, Piastra una — — — — — P. 1.

Quando però voglia egli ritornarsene nello Stato della Repubblica, gli sarà rilasciato il Passaporto gratis.

Dalle Mercanzie di sortita con Bastimenti Settinsulari dirette pel Ponente, si percepirà il diritto dell'uno per cento, colla norma della Tariffa Russa, con cui si paga la Dogana Ottomana.

Ove le mercanzie sieno Commestibili diretti per lo Stato della Repubblica, non si esigerà alcun diritto, trattine i soli Consoli di



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

di Arta, della Morea, e del Golfo di Lepanto, a' quali viene accordata l'esazione dell' uno per cento, anche sopra i Commestibili stessi, come sopra ogni altra Mercanzia, colla norma della sumentovata Tariffa.

Dalle mercanzie di entrata con Bastimenti Settinsulari provenienti dal Ponente non si percepirà verun diritto, se non sul loro nolo, col ragguaglio del due per cento, che dovrà pagarlo il Capitano del Naviglio.

Sono esenti da ogni diritto di Consolato le Mercanzie caricate, sopra Bastimenti Settinsulari, in un Porto dell' Impero Ottomano, e dirette per lo Stato medesimo, o per i Cantoni della Barberia. Il Capitano però del Bastimento sopra cui vi sono caricate paga l' uno per cento del suo nolo al Console, o Vice-Console del Porto, o Scala in cui carica, ed un' altro per cento a quello del Porto, o Scala, ove discarica.

Sono esenti del pari le Mercanzie dirette pel Mar-Nero, e soltanto si accorda l' uno per cento, per conto di uscita sopra il Nolo del Bastimento.

Il denaro contante, come pure tutti i generi di Oro, ed Argento, e le Gemme tanto di uscita, come di entrata non sono soggetti ad alcun diritto Consolare.

Per ogni Manifesto di Mercanzie dirette pel Ponente, comprese le due Copie, Piastre sei — — — — — P. 6.

E se sono dirette per la Turchia, Barbaria, o Mar-Nero, Piast. quattro.

Per la stipulazione di ogni contratto di noleggio, o di Società, ciascheduna parte contraente, Piastra quattro — — — — — P. 4.

Per copia di esso, e sua legalizzazione, Piastre due — P. 2.

Per ogni Costituto di protesto per Lettere di Cambio, Piastre due.

Per sua Copia legalizzata, Piastre una — — — — — P. 1.

Per ogni Inventario in cui intervenga il Console, o Vice-Console, Piastre cinque — — — — — P. 5.

E se non importasse l'argomento la presenza del Console, o Vice-Console, e lo eseguisse il solo Cancelliere, Piastre due, Parà venti

Ove



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

Ove l'Inventario si praticasse sul Carico di qualche Bastimento, Piastre otto al giorno, impiegando però ore sei nella Sessione di cadaun giorno.

Ove poi riguardasse effetti di qualche Capitano, Marinaro, o passeggiere morto, Piastre due, Parà venti — P. 2. — P. 20.

Per la Copia di detti Inventarj, Parà venti per cadaun Foglio, compresa la legalizzazione.

Per l'atto che ordina l'Inventario, Piastra una, Parà venti - P. 1. — P. 20.

Per la stipulazione di Mandato di Procura, e sua Copia legalizzata, Piastre trè — — — — — P. 3.

Per ogni ricognizione di firme, sieno molte, od una sola, Parà venti.

Per ogni Certificato, od attestazione e suo registro, Piastra 1. Parà 20.

Per la presentazione di qualsissia istanza vocale, non si esigerà pagamento; e se l'istanza viene prodotta in iscritto, Parà trenta.

Per l'intimazione di qualunque Carta, od Atto al Gianizzero, Parà 20.

Per ogni copia di Carta, od Atto semplice, compresa la legalizzazione, Piastra una — — — — — P. 1.

Per ogni Costituto di rinunzia, od altro, Piastre due — P. 2.

Per ogni Deposito effettivo, ed in natura, uno per cento.

E se riguarda mercedi di Marinaro, Capitano, od altro Ufficiale di Bastimento, non si esigerà alcun diritto, se non una Piastra per l'atto, e sua Copia legalizzata.

Per ogni atto, che ordina Bollo di effetti, e Porte, compresa la sua escuzione ed affisso, Piastre due — — — — — P. 2.


Al Gianizzero che verifica il Bollo, Parà trenta — — P. 30.

Per la levata del bollo in tutto Piastra una, Parà venti - P. 1. — P. 20.

Per Senrenza Consolare, compresa la Copia, e sua legalizzazione, Piastre sei — — — — — P. 6.

Fissati in tal modo i diritti de' Consoli, Vice-Consoli in Levante, loro Ministri, Dragomani, e Giannizzeri, e quelli della Cancelleria della Repubblica in Costantinopoli, il Senato Decreta in oltre e risolutamente prescrive come segue.

I. Ogni differenza, questione, o processo trà Settinsulari, la qui



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

di cui conoscenza ed esaurimento spettii al Patrizio Inviato Nostro Straordinario, od ai Consoli, e Vice-Consoli rispettivamente, saranno discusse, definite con tutta la sollecitudine e sumarietà, sia con formale Giudizio, sia con amichevole componimento, mediante la loro intervento, ed assistenza.


II. Per tale loro opera, consiglio, ed insinuazione, non potranno detti Ministro, ed Agenti nostri, pretendere, od esigere alcun diritto, o emolumento, oltre quanto è stabilito nella presente Tariffa, per la spedizione della Sentenza, ove ve ne fosse luogo.

III. Se un Bastimento scarica, o carica Merci in più Porti, o Scale, comprese nella residenza dell'istesso Console Generale, il diritto di Ancoraggio sarà soddisfatto, e rispettivamente esatto per l'intiero nel primo Porto, o scala soltanto del carico, o discarico, e negli altri Porti, o Scale in cui lasciasse, o ricevesse merci il Bastimento in successione di Viaggio, non si esigerà che la sola metà del detto diritto.

In quanto poi al diritto dell' uno per cento accordato dalla presente Tariffa sulle Merci di sortita pel Ponente, ovvero sul Nolo, per quelle che si caricano per lo stesso Stato Ottomano, per la Barbaria, o pel Mar Nero, cadaun Console, o Vice-Console lo percepirà sopra la quantità delle Merci, che nel rispettivo Porto, o Scala ne caricasse il Bastimento.

IV. Non si potrà pretendere, e molto meno esigere alcun diritto Consolare in que'Porti, e Scale ove non risiedesse verun Console, o Vice-Console, nè dal Console, nè dal Vice-Console stabilito in un luogo vicino, a meno che non fosse implorata la sua assistenza dai Capitani, o Padroni de' Bastimenti, e la prestasse loro.

V. Non saranno tenuti ad alcun diritto Consolare, i Bastimenti ch'entrano in Porto per la sola ragione di provvedersi di acqua, di viveri, o di qualche Piloto, o per causa di tempesta, d'inseguimento di Corsari, di raddobbo del Naviglio, o suoi armizzi, o per altri simili accidenti, ovvero per ritraere informazioni re-



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΛΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

lative alla sicurezza della propria Navigazione, e ad oggetto di prendere lumi sul Commercio, ed altre simili cagioni, le quali non esigessero nè direttamente, nè indirettamente l'assistenza, protezione, e tutela Consolare.

VI. Sarà dovere preciso, ed impreteribile de' Consoli, e Vice Consoli di prestare la più valida assistenza ai Nazionali Settinsulari, e specialmente ai Naviganti, e Negozianti giusta le loro Istruzioni, ed il prescritto dell'Articolo 1. ; quindi nell' eseguir scrupolosamente questo precipuo loro dovere, non potranno pretendere, od esigere alcuna, benchè minima particolare ricompensa, sotto qual si sia pretesto, o titolo, oltre a quanto viene loro accordato specificatamente dalla presente Tariffa.

VII. Ove però il Console, o Vice-Console, per qualche occorrenza del Bastimento, equipaggio, o Carico, dovesse intraprendere un viaggio gli saranno corrisposte, oltre alle effettive spese del viaggio, Piastre sei al giorno, senza alcun' altra gratificazione.

VIII. Nel caso poi di Naufraggio ne' luoghi compresi nella sua residenza, il Console, o Vice Console, per la cura ed opera che presterà pel ricupero del Naviglio, e Merci, e per la necessaria loro tutela, percepirà senza opposizione il diritto del due per cento, compresi gl'incanti, e vendite ove ne seguissero sul ritratto degli effetti ricuperati, netto da ogni spesa qualunque.


Qualora gl' effetti ricuperati dal naufraggio si vendessero col mezzo degl' incanti esigerà pure il Cancelliere un mezzo per cento sul ritratto netto come sopra per tutto suo diritto.

Ove poi gli effetti stessi ricuperati dall' infortunio consistessero in attrezzi, o nel corpo del Bastimento, percepirà il Console, o Vice-Console sul giusto loro valore depurato da ogni spesa, l' uno per cento soltanto, ed il Cancelliere un quarto per cento, senz' altra immaginabile ricompensa, sotto qualsivoglia titolo.

IX. E' vietato assolutamente ai Consoli, o Vice-Consoli di promuovere incompetenti difficoltà, o ritardi al sollecito disbrigo degli affari de' Naviganti, e della spedizione de' Bastimenti.

D

X



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

X. Dovranno i Capitani, o Padroni de Navigli Settinsulari, presentarsi nel più breve termine di ore, dopo il loro arrivo in Porto nel Consolato, o Vice-Consolato per consegnare la loro Patente, e documenti, costituirsi, e render conto esatto e fedele del loro viaggio, carico, e destino, sotto le più severe pene, in caso di ommissione.

Lo stesso dovere avranno pure prima della loro partenza dal Porto, onde il Console, o Vice-Console, abbia piena conoscenza del loro distacco, e destinazione, e li munisca delle necessarie spedizioni in regola.


XI. Non dovrà alcun Capitano, o Padrone di Bastimento rifiutarsi alla corrisponsione de' diritti Consolari fissati dalla presente Tariffa, sotto pena di pagare il doppio.

XII. Non dovrà del pari esigere nè la Cancellaria della Legazione di Costantinopoli, nè alcun Console, o Vice-Console, più di quanto è stabilito, ed accordato nella presente Tariffa e Decreto, in pena di rifondere il doppio di quanto avesse indebitamente preso, e di essere destituito dal suo Carico il trasgressore, oltre quelle altre afflittive, che meritasse la qualità, e circostanze del delitto, secondo la Legge.

XIII. A togliimento quindi di ogni malizioso reclamo, si ordina ai Consoli, e Vice-Consoli, e alla Cancellaria della predetta Legazione di rilasciare di volta in volta a' Capitani, la quietanza gratis dei ricevuti diritti individuatamente, tanto di quelli che corrispondono essi Capitani, come di quelli che contribuiscono i Mercadanti, per conto delle loro Merci, caricate sopra i Bastimenti Nazionali.

XIV. La sunominata Cancellaria, ed i Consoli, e Vice-Consoli, dovranno tenere registro in apposito libro, di tutte le quietanze suddette con esatta dichiarazione della data, e delle rispettive partite, e quantità di soldo percepito facendo firmare in esso libro, sotto la propria partita il Capitano, o Mercadante contribuente, ovvero altra persona dell'equipaggio, quando alcuno di essi non sapesse scrivere.

XV.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΕΟΥΠΙΟΥ

XV. Copia fedele di detto registro , autenticata colla segnatura del Cancelliere , Console , o Vice-Console , rispettivamente , sarà imprete-ribilmente spedita ogni trimestre alla Camera degli affari Esteri , a pubblico lume .

XVI. Ogni Capitano , o Padrone di Bastimento Nazionale , ritratte che abbia di volta in volta le quietanze prescritte dal Art. 13 , tanto per i pagamenti a quali esso è tenuto , come sopra , quanto per quei che verificano i Negozianti caricatori di Merci sui loro Navigli , dovrà produrle in Originale , o in copia personalmente , o col mezzo del rispettivo mallevadore entro il periodo di mesi tre , al Pritano della propria Iso- per essere tosto accompagnate alla Camera degli affari esteri .

XVII. Tutti gli atti , e carte che sortono dalle Cancellerie della Legazione di Costantinopoli e de' Consoli , e Vice-Consoli , saranno muniti per la loro autenticità del Sigillo Pubblico .

XVIII. La presente Tariffa , ed Ordinanza , saranno stampate nelle due lingue e spedite circolarmente dal Segretario di Stato del Dipartimento , dell'Esero al N.H. Inviato Nostro Straordinario ed ai Consoli , Vice-Consoli , ed Agenti del Levante , e della Barbaria , affinché le tengano sempre affisse nella rispettiva Cancelleria , a vista Generale , e ne sarà pure consegnato esemplare ai Capitani e Padroni de' Navigli Nazionali , a loro lume , e norma e per l'inalterabile loro osservanza .

XIX. Si risserva il Senato di stabilire in apposita separata Tariffa i diritti di Consolato sul minuto Barcolame Nazionale , che traffica nei Porti , e Scale , de' Golfi di Lepanto , e Prevesa , e della Morea frattanto i Consoli , Vice-Consoli , ed Agenti , residenti in detti luoghi , continueranno ad esigere i loro diritti colla norma del passato .

Adi 13. Maggio 1805. G. S. IL SENATO .

Letta la soprascritta Tariffa , ed il relativo progetto di Decreto compilato in Articoli 19. il Senato lo ratifica , e ne ordina la pubblicazione , e diffusione ove spetta .

Giovanni Cappadoca V. Preside ,

Il Segr. di Stato Co. Capodistria .



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

T A R I F F A

DEI DIRITTI, CHE SI ACCORDANO AI CONSOLI, E VICE
CONSOLI DELLA REPUBBLICA JONICA NEL PONENTE,
E NEL MAR NERO, ED AI LORO CANCELLIERI,
COLLA DI CUI NORMA DOVRANNO ESIGERSI
DAI BASTIMENTI SETTINSULARI, CHE AP-
PRODANO NEI PORTI DELLE RISPETTIVE
LORO RESIDENZE.

DA Bastimenti della portata di Tonnellate cento in sù,
Tallari cinque.
Da quelli di portata inferiore sino alle Tonnellate cin-
quanta, Tallari due, e mezzo.
Da Bastimenti di portata minore delle Tonnellate cin-
quanta, Tallaro uno, e mezzo.

La portata è determinata dalla rispettiva Patente del Bastimento,
a cui dovrà il Console, o vice Console riportarsi nell'esazione del
diritto suddetto.


Per ogni rinnovazione indispensabile di ruolo d' Equipaggio di
qualsisia Bastimento, al Cancelliere, Tallaro mezzo.

Per ogni annotazione nel Ruolo a senso dell'Articolo 14. del Re-
golamento di Marina, un ottavo di Tallaro.

Per ogni dichiarazione nelle Patenti Repubblicane, di sostituzione
di Capitano in caso di morte, od infermità dell'attuale, o di altri
avvenimenti Tallaro uno.

Non si esigerà alcun pagamento per la presentazione della pa-
tente nel Consolato ne per le relative annotazioni a norma dell'Artic. 34.
del Regolamento di Marina.

Per la dichiarazione occorrente ne' Passavanti, che rilascia il Go-
verno



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΠΙΟΥ

verno Generale di autorizzazione ai nazionali per l'acquisto, o fabbrica di bastimento in estero Stato Tallaro uno.

Per l'acquisto, o fabbrica di tali Bastimenti, percepirà il Console, o Vice-Console il diritto Consolare col raguaglio della rispettiva portata, giusta la prima, seconda, e terza partita della presente Tariffa.

Per la vendita volontaria, o forzata di un Bastimento Settinsulare si percepirà il medesimo diritto, e nulla più.

Per la stipulazione del Contratto d'aquisto, o vendita nella Cancellaria Consolare, avrà il Cancelliere, comprese le due copie legalizzate Tallari due.

Per ogni Consolato, ossia prova di fortuna comprese le copie Tallari due.

Per ogni passaporto di Nazionalità, eccettuati i poveri, ed i marinari, che ritornano nello Stato della Repubblica, a quali dovrà darsi gratis, un quarto di Tallaro.

Per ogni Manifesto di carico di un Bastimento, comprese due copie, Tallaro mezzo.

Per il registro di contratto di noleggio nella Cancellaria Consolare, Tallaro mezzo.

Per gl'inventarij in cui intervenisse il Console, o Vice-Console personalmente per ogni Sessione di due ore, Tallaro mezzo.

Per la copia di ogni Inventario al Cancelliere un quarto di Tallaro.

Per la stipulazione di Procura negli Atti Consolari, compresa la Copia, e sua legalizzazione, Tallaro mezzo.

Per ogni Legalizzazione di Contratto, di Procura, Sentenza, o altro Atto un quarto di Tallaro.

Per l'atto di ricognizione di firme, o firme un quarto di Tallaro.


Per ogni certificato, ed attestazione e suo registro, Tallaro mezzo.

Per l'Atto di deposito compresa la copia Tallaro mezzo.

Per la quietanza non esigerà pagamento.

Per ogni deposito effettivo, ed in natura, un mezzo per cento sopra la summa depositata.

Per ogni viglietto solito a darsi da' Consoli all' Ufficio di Sanità per



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΠΙΟΥ

per l'imbarco delle persone nazionali, eccettuati i Capitani, e Marinari un ottavo di Tallaro.

Per ogni esame di testimonio a peso delle parti un ottavo di Tallaro.

Per evitar poi ogni male intelligenza, e a norma precisa ed invariabile tanto de' Consoli, e Vice-Consoli, come de' Capitani de' Bastimenti, e di ogni altro Nazionale, il Senato decreta, ed espressamente Ordina quanto segue.

1.

Non sarà esatto da' Consoli, e Vice-Consoli il dritto Consolare determinato nella sujestesa Tariffa se non nel caso che il Bastimento lascia scaricando, o riceve caricando merci nel Porto. Quindi i Bastimenti che entrano nel Porto per sola ragione, di provista di Aqua, o di Viveri, o per procurarsi qualche Piloto, o per causa di tempesta d'inseguimento di Corsari, di restaurazione del Naviglio, o riparazione de' suoi atrezzi, o per altri simili accidenti, ovvero per ritraere lumi a sicurezza della propria navigazione e relativamente all' andamento degli affari Commerciali, non saranno tenuti ad alcun diritto Consolare.

2.

2. Oltre quanto viene a Consoli e Vice-Consoli accordato di diritto nella suespressa Tariffa non potranno eglino esigere alcuna ricompensa sotto qual si sia titolo per l'assistenza e protezione che debbono prestare a tutti i Nazionali e specialmente ai Naviganti, e Negozianti a senso delle loro istruzioni.

3.

Lorchè un Bastimento carica, o discarica merci in più Porti compresi nella residenza dell'istesso Console Generale, nel solo primo Porto si pagherà l'intero diritto Consolare, e la metà soltanto negli altri Porti ne' quali in progressione di viaggio carica, e discarica delle dette merci il Bastimento medesimo.

4.

Nei Porti ove non risiede alcun Console, o Vice-Console non saranno tenuti i Capitani, o Patroni, de' Bastimenti ad alcun diritto

Con-



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

Consolare verso il Console, o Vice-Console residente in un luogo vicino, ameno che non fosse ricercata espressamente da' Capitani stessi la sua assistenza.

3.

Dovranno i Consoli, e Vice-Consoli mettere tutta la sollecitudine nel disbrigo degli affari de' Naviganti e nella spedizione de loro Bastimenti, onde non soffrano remore incompetenti e dannose.

6.

S'impone poi risolutamente ai Capitani e Padroni de' Navigli di dare, subito dopo il loro arrivo in Porto, conoscenza del loro ap-prodo al Console, e Vice-Console, e rendergli conto leale, della loro derivazione, carico, viaggio, e destino, e del pari della loro partenza innanzi al loro distacco dal porto, affinchè sia di tutto informato per ogni oggetto relativo alla sua gestione, e premunirgli delle occorrenti spedizioni. I trasgressori di questo precetto saranno puniti severamente.

7.

Ogni Capitano, e Padrone di Bastimento, che si rifiutasse di corrispondere ad un Console, o Vice-Console, i stabiliti suoi diritti sarà astretto al pagamento del doppio a sua emenda.

8.

Saranno similmente esatti i Consoli e Vice-Consoli e loro Cancellieri a non precepire la benchè minima summa di più di quanto vien loro accordato di diritto nella suespressa Tariffa sotto pena di duplice restituzione, e di demissione dall' proprio carico.


9.

Per impedire quindi ogni motivo d' indebita rimostranza ai Naviganti, si ordina ai Consoli, e Vice-Consoli di rilasciare ogni volta ai Capitani la quietanza gratis dei riscossi dritti individualmente tanto per conto proprio, che del Cancelliere del Consolato; tenendo registro esatto di dette quietanze in aposito libro.

10.

Dello stesso registro spediranno poi copia autentica ogni trimestre

al-



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΠΙΟΥ

alla Camera degli Affari Esteri per ogni occorrente esame.

II.

La presente Ordinanza e proposta Tariffa saranno stampate nelle due Lingue e spedite circolarmente dal Segretario di Stato del dipartimento dell'Estero a tutti i Consoli Generali del Ponente affinchè essi ne facciano tenere esemplare ai loro Vice-Consoli, e le tengano affisse nelle rispettive Cancellerie a pubblica vista, e per la scrupolosa loro osservanza. Sarà pure consegnato un esemplare e cadaun Capitano, o Padrone di Bastimento a proprio lume, e regola.

Adi 13. Maggio 1805.

Letta la soprascritta Tariffa, ed il progetto di Ordinanza compilato in Articoli 11. Il Senato li ammette, rattifica, e ne ordina la pubblicazione e trasmissione ove spetta per l'immediata esecuzione.

(Giovanni Cappadoca V. Preside.

Il Segr. di Stato Conte Capodistria.

Per Copia Conforme

Il Segretario di Stato Co: Capodistria.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΠΟΥ

Circolare

Il Segretario di Stato degli Affari Esteri e Commercio

CONTE CAPODISTRIA

Ai Ministri Consoli, e Vice-Consoli della Serenissima Repubblica
Ionica in Levante, e Ponente.

Dal Dipartimento Affari Esteri
li 18. Settembre 1805. S.V. Corfù.

L'Eccellentissimo Senato ha stabilito con regole precise e ferme il limite le proporzioni dei diritti Consolari sopra la Marina, e commercio Nazionale.

Aveva già col suo regolamento di Marina dei 14. Aprile 1803 emanato le leggi, colle quali regolar debbesi.

Oggi colla stampa si diffonde e l'uno e l'altro regolamento nell'Idioma Nazionale, e nell'Italiano; ed è intenzione del Governo che e l'uno e l'altro sia posseduto, conosciuto precisamente ed essenzialmente da chi spetta e dai Capitani di bastimenti, onde il pretesto di ignoranza non possa giammai d'ora innanzi giustificare nessuna omissione od infrazione delle emanate leggi.

Al giungere delle presenti sarà perciò dovere di cadauno, a cui si trasmettono direttamente dal dipartimento, o lo saranno dalle corrispondenti superiorità di dar opera diligente a quanto segue in fedele e zelante esecuzione degli ordini del Governo.

1. Si trasmettono con questa Circolare a

Esemplari

di tale ricevimento sarà riscontrata la Segretaria di Stato, accennando il giorno in cui pervennero.

2.

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ

2. Il valore di cadaun esemplare è portato a piastra una Turchesca; tre ne dovranno ricevere cadaun capitano di bastimento negoziante Nazionale, sei ogni Console o Vice-Console.

Sarà riscontrata questa consegna da una ricevuta, che la rispettiva Cancellaria si farà rilasciare dal ricevitore.

Il ritratto delle disposte e ricevute Tariffe sarà rimesso esattamente alla Segret. di Stato, dovendo il medesimo, detratte le spese della stampa e confezione essere a beneficio della cassa di Marina.

4. Quelli fra i Capitani che possedessero questi regolamenti colla controssegnatura del Segr. di Stato (essendo di questa tutti muniti) non potranno essere obbligati a riceverne altri.

5. Spirato un trimestre dal giorno del ricevimento di questa Circolare ogni uno dei Consoli Generali, Consoli, e Vice-Consoli, dovranno rapportare i primi alle rispettive legazioni, i secondi ai primi, ed i terzi ai secondi il numero delle disposizioni fatte, documentando questo rapporto colla coppia delle rispettive ricevute.

Le legazioni, o quei Consolati del Levante che per maggior prossimità corrispondono direttamente con questa Segreteria di Stato, o quelli che non sono subordinati a legazione per mancanza di essa nel rispettivo Stato ove risiedono presenteranno con rapporto complessivo il quadro di questa prima trimestrale operazione alla Segreteria di Stato.

6. In questo primo trimestre, ed in avvenire i diritti consolari si percepiranno da tutti a norma della decretata tariffa.

Ogni uno a cui questi diritti spettano, terrà un libro apposito, in cui registrerà ogni volta le ricevute, di cui esso munir deve i Capitani, ai quali è rigorosamente ingiunto di retribuire questi diritti.

7. Ogni Capitano in ogni volta sarà munito di una Copia di questa ricevuta, onde posseder esso possa il documento che garantisca l'adempimento esatto del prescritto dalla legge.

8. Essi Capitani conserveranno queste ricevute, ed ogni volta che si presentano, od ai Tribunali di commercio delle rispettive Isole, od alla Segreteria di Stato direttamente per l'eseguimento di

quan-



quanto è imposto dal regolamento di Marina del 14. Aprile 1803.
accompagneranno unitamente alle loro carte queste ricevute.


9. In ogni trimestre colla spedizione dei rapporti trimestrali dovranno tutti quelli, ai quali spetta accompagnare con essi una copia alla Segret. di Stato autentica del libro ricevute per trimestre a pubblico lume e legale riscontro della zelante ed esatta esecuzione della legge medesima.

10. L'esatta esecuzione dei soprascritti articoli, viene a tutti rigorosamente ingiunta; e sarà merito dei rispettivi Ministri e Consoli Generali di invigilare esattamente all'effetto.

Il pubblico gradimento sarà premio dell'opera zelante. La disapprovazione ed emende rigorose, saranno punizione della negligenza dell'ommissione, e dell'infrazione di legge.

Segnato

Il Segretario di Stato Co: Capodistria.





ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΟΥΡΙΟΥ


...invece rispetto del regolamento di polizia del 14 Aprile 1883.
...adempimento materiale alle loro cariche e funzioni.
...e in ogni istante colla spedita dei rapporti amministrativi
...e tutti quelli di altri uffici corrispondenti con cui non
...alla Segreteria di Stato e con le altre parti per
...a pubblica pace e legale vicinanza della salute ed istruzione
...nella legge medesima.

...La stessa eccezione dei soprannominati articoli, come a tutti
...governare saggiamente e con amore dei sudditi, Ministri e Con-
...sili Generali di giustizia e esattamente all'ufficio.
...Il pubblico ministero sarà presso l'opera stessa. La dis-
...posizione ed essere vigenti, saranno per la legge
...dell'istruzione, e dell'istruzione di legge.

Segretario
Il Segretario di Stato Cos. Capodimonia.



ΙΑΚΩΒΑΤΕΚΟΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΣΧΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΟΥΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ Π. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
AL59 Φ10004



ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ